

Diritto d'autore e diritti connessi e noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla nozione di “comunicazione al pubblico”

📅 06/05/2020

📖 DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 2 aprile 2020, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C-753/18, *Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå u.p.a. (Stim), Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för. (SAM)* c. *Fleetmanager Sweden AB, Nordisk Biluthyrning AB*, sull'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001,

sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale². La domanda pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di due controversie tra la *Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå*

¹ GUUE L 167 del 22.01.2001.

² GUUE L 376 del 27.12.2006.

u.p.a. (società svedese di gestione collettiva dei diritti dei compositori di opere musicali e dei loro editori; “Stim”) e la *Fleetmanager Sweden AB* (“Fleetmanager”) nonché tra la *Svenska artisters och musikers intresseorganisation ek. för.* (organizzazione svedese di gestione dei diritti affini di artisti interpreti o esecutori; “SAMI”) e la *Nordisk Biluthyrning AB* (“NB”), in merito alla qualificazione, sotto il profilo del diritto d’autore, del noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio.

La Stim aveva adito il *Tingsrätt* (tribunale di primo grado svedese) chiedendo la condanna della Fleetmanager, una società di noleggio di autoveicoli equipaggiati con apparecchi radio per periodi non superiori a 29 giorni, al pagamento di una somma pari a circa 369.450 SEK in quanto, avendo messo a disposizione di altre società gli stessi autoveicoli destinati a noleggi di breve durata a clienti privati, aveva partecipato alle violazioni del diritto d’autore commesse di queste ultime società per aver posto opere musicali a disposizione del pubblico senza disporre della necessaria autorizzazione. Poiché la domanda era stata respinta sia in primo grado che in appello, la Stim aveva proposto ricorso per cassazione dinanzi allo *Högsta domstolen* (Corte suprema svedese; “giudice del rinvio”).

Specularmente la NB, anch’essa società di noleggio di autoveicoli, aveva adito il *Patent- och marknadsdomstolen*

(Tribunale svedese competente in materia di proprietà intellettuale e commerciale) affinché venisse dichiarata l’insussistenza di suoi obblighi relativi al versamento di *royalties* alla SAMI per l’utilizzazione di registrazioni sonore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2016, per il fatto che gli autoveicoli noleggiati a persone private o ad imprese erano dotati di un impianto radio e lettore CD. Mentre il giudice di primo grado aveva respinto la domanda della NB, lo *Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen* (Corte d’appello di Stoccolma, Sezione commercio e proprietà industriale) aveva riformato la decisione. La SAMI aveva proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio che, riunite le due cause, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due quesiti pregiudiziali.

Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29³ e l’articolo 8, paragrafo 2, della Direttiva 2006/115⁴ debbano essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio costituisca una comunicazione al pubblico.

La Corte ha preliminarmente ricordato che la nozione di “comunicazione al pubblico” possiede lo stesso significato tanto ai sensi della Direttiva 2001/29 quanto della Direttiva 2006/115⁵. Inoltre, essa deve essere interpretata alla luce delle equivalenti nozioni contenute nel diritto internazionale in maniera tale da

³ L’articolo 3 della Direttiva 2001/29, intitolato “Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”, al paragrafo 1 dispone: “... Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente...”.

⁴ L’articolo 8 della Direttiva 2006/115, intitolato “Radiodiffusione e comunicazione al pubblico”, al paragrafo 2 dispone: “... Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione...”.

⁵ CGUE 16.02.2017, Causa C-641/15, *Verwertungsgesellschaft Rundfunk*, punto 19; CGUE 15.03.2012, Causa C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland)*, punti 49-50.

risultare con esse compatibile, tenendo anche conto del contesto e delle finalità perseguite dalle disposizioni convenzionali⁶ in materia di proprietà intellettuale⁷. Più particolarmente, la nozione di “comunicazione al pubblico” associa due elementi cumulativi, vale a dire, un “atto di comunicazione” di un’opera e l’indirizzare la comunicazione dell’opera ad un “pubblico”⁸. Di conseguenza, per determinare se il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio costituisca un atto di comunicazione occorre procedere ad una valutazione caso per caso, in base ad una serie di criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti l’uno dall’altro, da applicare tanto individualmente quanto nella loro reciproca interazione⁹.

L’utente (in questo caso, la società di noleggio) e l’intenzionalità del suo intervento svolgono un ruolo imprescindibile. Egli, infatti, realizza l’atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento, per consentire ai propri clienti l’accesso all’opera protetta, in particolare quando, in mancanza di tale intervento, i clienti medesimi non potrebbero fruire dell’opera diffusa¹⁰. Di conseguenza, la semplice fornitura di attrezzature fisiche volte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce atto di comunicazione ai sensi della Direttiva

2001/29¹¹. Una operatività come quella del caso di specie, consistente nella messa a disposizione di un impianto radio integrato in un autoveicolo, che consente di captare, senza alcun intervento aggiuntivo da parte della società di noleggio, la radiodiffusione terrestre accessibile nelle zone in cui il veicolo si trova, si distingue dagli atti di comunicazione con cui dei prestatori di servizi trasmettono deliberatamente opere protette alla propria clientela, distribuendo un segnale a mezzo di ricevitori installati nei loro locali¹². Pertanto, mettendo a disposizione del pubblico degli autoveicoli equipaggiati con impianti radio, la Fleetmanager e la NB non compiono un “atto di comunicazione” al pubblico di opere protette.

Alla luce della risposta fornita al primo quesito, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere al secondo, con il quale il giudice del rinvio chiedeva in quale misura rilevino le dimensioni dell’attività di autonoleggio nonché la durata dei singoli noleggi.

Per questi motivi, la Corte ha statuito che:

“L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella

⁶ L’articolo 8 del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà sul diritto d’autore, intitolato “Diritto di comunicazione al pubblico”, dispone: “... Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta...”.

⁷ CGUE 15.03.2012, Causa C-135/10, SCF, punti 51-56; CGUE 04.10.2011, Cause riunite C-403/08 e C-429/08, *Football Association Premier League e a.*, punto 189.

⁸ CGUE 19.12.2019, Causa C-263/18, *Nederlands Uitgeversverbond e Groep Algemene Uitgevers*, punto 61; CGUE 07.08.2018, Causa C-161/17, *Renckhoff*, EU:C:2018:634, punto 19; CGUE 16.03.2017, Causa C-138/16, *AKM*, punto 22.

⁹ CGUE 14.06.2017, Causa C-610/15, *Stichting Brein*, punto 25.

¹⁰ CGUE 14.06.2017, Causa C-610/15, *Stichting Brein*, punto 26; CGUE 15.03.2012, Causa C-162/10, *Phonographic Performance (Ireland)*, punto 31; CGUE 15.03.2012, Causa C-135/10, SCF, punto 82.

¹¹ Il considerando (27) della Direttiva 2001/29 dispone: “... La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva...”.

¹² CGUE 31.05.2016, Causa C-117/15, *Reha Training*, punti 47 e 54.

società dell'informazione, e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale devono essere interpretati nel senso che il noleggio di autoveicoli equipaggiati con impianti radio non costituisce una

comunicazione al pubblico, ai sensi delle disposizioni medesime”.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com